



COMUNE DI CASALPUUSTERLENGO

Provincia di Lodi

Reg. Ord. N.8

Casalpuusterlengo, 11.02.2010

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E DI UTILIZZO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI BOMBOLETTE SPRAY, PETARDI E SOSTANZE IMBRATTANTI.

IL SINDACO

Premesso che nell'ambito della manifestazione "27° Gran Carnevale Casalese" del giorno Domenica 14 Febbraio 2010, si svolgeranno eventi quali la sfilata dei carri allegorici, l'allestimento di bancarelle per la vendita di dolciumi e articoli carnevaleschi e di un gioco gonfiabile per i bambini che coinvolgeranno la presenza di svariate persone;

Considerato che durante i festeggiamenti per il Carnevale l'uso di bombolette spray contenenti sostanze schiumogene e simili, lo sparo di petardi e simili e il lancio di sostanze imbrattanti contro persone o cose sul suolo pubblico ovvero lo spargimento di dette sostanze sulla sede stradale, oltre a dar luogo a disagi possono arrecare danni alle persone, alle cose e al decoro urbano;

Considerato inoltre che alcuni dei comportamenti sopra descritti potrebbero innescare anche episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso affinché la manifestazione in questione si svolga in modo pacifico e tranquillo e in modo da tutelare la sicurezza di tutti coloro che vi partecipano;

Visto l'Art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 23/05/2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, n. 125;

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 5/08/2008;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, in particolare gli artt.1 e 57;

Visto il Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con Regio Decreto 6/05/1940, n. 635, in particolare gli artt.81, 82 e 151;

Visto l'art.15, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'art.90 del Regolamento di Igiene Urbana del Comune di Casalpuusterlengo;

Visto l'art.56 dello Statuto comunale;

ORDINA

1. Che nella giornata di Domenica 14/02/2010 siano vietati l'uso e la vendita, su aree pubbliche e private nel Comune di Casalpusterlengo, di qualsiasi tipo di bomboletta spray contenente sostanze schiumogene e simili e/o di petardi al fine di evitare qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia;
2. Che la presente ordinanza sia esposta nei luoghi pubblici e nei negozi ove si effettua la vendita di giochi e scherzi di carnevale;

DISPONE

- a. Che chiunque violi la presente ordinanza sia sanzionato con una sanzione amministrativa da Euro 50.00 a Euro 500.00 ai sensi della Legge 24/11/1981, n. 689;
- b. Che la presente ordinanza sia resa di pubblica conoscenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata sul sito Internet dell'Ente www.comune.casalpusterlengo.lo.it;
- c. Che una copia conforme della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Lodi;

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto in via gerarchica entro trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.


IL SINDACO
(Dott. Flavio PARMESANI)


- ⇒ Albo Pretorio
- ⇒ Sportello Unico delle Attività Produttive
- ⇒ Polizia Locale
- ⇒ Prefettura
- ⇒ Carabinieri
- ⇒ Guardia di Finanza
- Pubblicata sul sito Internet del Comune di Casalpusterlengo (www.comune.casalpusterlengo.lo.it)